

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEI MERCATI RIONALI DEL MUNICIPIO VIII DI ROMA CAPITALE**

TRA

**ARSIAL** - Agenzia regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (di seguito denominata per brevità ARSIAL), con sede legale in Roma, via Rodolfo Lanciani n. 38 (C.F. 04838391003), nella persona del direttore generale dott. Maurizio Salvi, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata

E

**ROMA CAPITALE MUNICIPIO VIII** (di seguito denominato Municipio), con sede legale in Roma, via Benedetto Croce n.50 (C.F.0243875086) nella persona del Direttore della Direzione Socio Educativa dott. Alessandro Bellinzoni, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata

PREMESSO che

- ✓ Il Presidente del Municipio Roma VIII e l'Assessore municipale alle attività produttive, con nota prot. CM 118118 del 6.11.2019, acquisita da Arsial prot. num. 9400/2019, chiede ad ARSIAL di collaborare a una attività di valorizzazione e animazione dei mercati rionali che rappresentano per la città punti di approvvigionamento soprattutto dei prodotti agricoli freschi e riconosciuti, ma anche luoghi di aggregazione e identitari dei quartieri, con la finalità di diffonderne la conoscenza e promuoverne l'attrattività;
- ✓ ARSIAL ha il fine istituzionale di promuovere lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema agricolo regionale;
- ✓ ARSIAL e il Municipio VIII di Roma intendono collaborare a questa iniziativa rivolgendola alle scolaresche materne ed elementari del territorio.

CONSIDERATO che

- Le azioni progettuali che verranno realizzate da ARSIAL e MUNICIPIO VIII saranno da loro affidate congiuntamente con contratti di appalto ai sensi dell'art. 38 della Direttiva 2014/24/UE e l'art. 37, comma 10, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., che prevedono la possibilità per due o più amministrazioni aggiudicatrici di eseguire congiuntamente appalti specifici volti a soddisfare esigenze comuni;
- Le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15, comma I, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, quali quelle oggetto del presente protocollo;

**Tutto ciò premesso,  
si conviene e si sottoscrive il Presente Protocollo di Intesa**

Articolo 1

*Valore delle premesse*

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 2

*Finalità*

Il presente Protocollo d'Intesa definisce le modalità di collaborazione e predetermina gli impegni e i rispettivi obblighi che le Amministrazioni firmatarie intendono assumersi rispetto alla necessità di realizzare una serie di iniziative rivolte alle scolaresche materne ed elementari del municipio.

Le attività, programmate per l'ultima settimana del mese di novembre del corrente anno, consistono nella realizzazione di laboratori didattici all'interno dei mercati rionali, al fine di diffondere la conoscenza e promuovere l'attività di questi spazi municipali e valorizzare la filiera dei prodotti agricoli locali.

Articolo 3

*Coordinamento*

Nell'ambito del presente accordo ARSIAL coordina la realizzazione del progetto e Il Municipio provvede ad organizzare la partecipazione delle scolaresche.

A tal fine, ARSIAL nomina quale suo referente il dott. Mariano Mampieri e il Municipio il dott. Alessandro Bellinzi

Il coordinamento si occupa di monitorare gli stati di avanzamento delle attività e il grado di raggiungimento degli obiettivi, proporre variazioni per migliorare l'efficacia di raggiungimento degli obiettivi, nonché individuare soluzioni a eventuali criticità che dovessero essere di impedimento al corretto svolgimento delle attività e adoperarsi per l'adozione dei necessari provvedimenti.

Articolo 4

*Appalti congiunti*

Le attività da realizzarsi, saranno oggetto di appalti di servizi affidati congiuntamente da ARSIAL e Municipio, ai sensi dell'art. 38 della Direttiva 2014/24/UE e l'art. 37, comma 10, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., che prevedono la possibilità per due o più amministrazioni aggiudicatrici di eseguire congiuntamente appalti specifici volti a soddisfare esigenze comuni. A tal fine, ARSIAL e Municipio concordano che ARSIAL assume il ruolo di stazione appaltante che svolgerà la procedura di appalto congiunto.

Art.5

*Oneri finanziari*

Per la realizzazione delle attività previste nel progetto, nel corso del periodo di validità del presente accordo, il Municipio s'impegna a trasferire ad ARSIAL un importo complessivo pari ad euro 2.500,00 a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute. ARSIAL intende concorrere alle spese dell'iniziativa con un importo massimo di euro 1.000,00.

Sono compresi, e confluiranno nelle spese analiticamente documentate con la rendicontazione finanziaria, tutti gli oneri, comprensivi quelli fiscali (IVA etc.), per acquisto di beni e servizi relativi alle attività oggetto del presente accordo.

Art. 6

*Spese e oneri fiscali*

Il presente Accordo è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n.131 e verrà registrata solo in caso d'uso a spese e a carico della parte richiedente.

Art. 7

*Norme applicabili*

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di contabilità pubblica, nonché, quando non in contrasto con quelle precisate, dalle norme del Codice Civile e dell'Unione Europea

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.